

## CASO DI DIRITTO CIVILE

Tizio promette a Caio la somma di E. 50.000 se questi gli farà avere un appalto per lavori da eseguire presso il Comune di X... Ottenuta l'assegnazione dei lavori, non disponendo di una somma sufficiente per adempiere, Tizio vende un suo garage a Sempronio inserendo nell'atto la clausola che il prezzo pattuito di E- 50.000 verrà pagato direttamente a Caio. Poco dopo Sempronio riceve un invito da parte di Caio ad effettuare il versamento della somma dovuta in un conto di cui fornisce le coordinate presso la Banca Y... A questo punto Tizio, informato della cosa, scrive a Sempronio spiegandogli che non deve effettuare alcun pagamento essendo il contratto di vendita nullo in quanto stipulato esclusivamente allo scopo (illecito) di procurare la retribuzione ad un funzionario infedele e chiede, pertanto, di restituirgli il garage. Sempronio chiede a un avvocato un parere per capire che cosa può fare. Quid juris?

## CORREZIONE

La traccia propone innanzitutto un *contratto illecito* fra Tizio e Caio, quanto meno per contrarietà al buon costume. Alcuni candidati hanno qualificato erroneamente la fattispecie come promessa unilaterale atipica, altri come contratto di mandato o addirittura di appalto, ma guardando alla sostanza dell'operazione sarebbe stata più corretta la qualifica di *contratto d'opera*, nel quale è illecita la prestazione concordata con il funzionario del Comune cioè di "truccare" la gara per l'assegnazione dell'appalto. Quindi è illecito *l'oggetto* e, necessariamente, anche la *causa* del contratto.

Quali sono le conseguenze? Il contratto è nullo e quindi inefficace. *Ergo* non sorge l'obbligazione di Tizio verso Caio. Di ciò bisognerà tener conto: è un punto importante, come presto si vedrà.

La traccia propone poi un accordo fra Tizio e Sempronio avente per oggetto un contratto di vendita di un garage effettuato da Tizio per trovare la liquidità necessaria per compensare Caio. Per realizzare tale scopo si pattuisce (attraverso una clausola inserita per accordo tra le parti) che il prezzo verrà pagato da Sempronio direttamente a Caio.

Molti hanno parlato di una delegazione di pagamento, ma questa, come è noto, non obbliga il delegato (come alcuni hanno giustamente riconosciuto) perciò tale qualifica non è corretta, visto che Sempronio, attraverso la stipulazione *si è obbligato nei confronti di Tizio* ad effettuare il pagamento a Caio, terzo rispetto alla vendita. E' quindi preferibile considerare Sempronio come accollante o come promittente in un contratto a favore di terzi (o con prestazione al terzo). Meno corretto sarebbe qualificare Caio come *adjectus solutionis causa* perché Sempronio non aveva la *facoltà*, ma aveva assunto *l'obbligo* di pagare al terzo. Si trattava pertanto di un contratto di vendita cui aderisce una stipulazione a favore di terzo.

Ma c'è l'interesse che rende valida ex art. 1411 la stipulazione? Si badi, il problema si pone *per la stipulazione*, non per l'intero contratto.

Quasi tutti i candidati hanno omesso di considerare questo problema, senza badare al fatto – posto davanti agli occhi di tutti- che dal contratto illecito fra Tizio e Caio (rapporto di valuta) non nasceva alcuna obbligazione di Tizio nei confronti del terzo beneficiario della prestazione

promessa da Sempronio. Perciò mancava proprio quel presupposto che la legge richiede espressamente affinché sia *valida* la stipulazione!

Ora, la mancanza oggettiva dell'interesse (giuridicamente rilevante) dello stipulante non doveva essere confusa con il *motivo soggettivo* che questi aveva, di voler pagare il funzionario infedele. Confusione che ha indotto molti a considerare valido il contratto di vendita. Pertanto di fronte alla questione se il promittente o accollante fosse obbligato nei confronti di Caio, si doveva rispondere negativamente. La nullità del rapporto di valuta può essere opposta dal promittente al terzo in quanto è nulla la stipulazione a suo favore.

Molti hanno sottolineato la validità della vendita del garage adducendo la buona fede di Sempronio. Se la risposta si limita a questo, senza ulteriori precisazioni, è certamente sbagliata. Infatti anche se l'altro contraente fosse *a conoscenza del motivo* che spinge Tizio ad effettuare la vendita, e quindi fosse in mala fede, non per questo il contratto di vendita sarebbe invalido. Il motivo illecito di Tizio, può anche essere conosciuto dall'altro contraente, ma non diventa (solo per questa ragione) *comune* alle parti. Perciò l'argomento della buona fede di Sempronio e dell'affidamento non è corretto.

Quanto alla comunicazione di Caio che indicava le coordinate bancarie, molti hanno parlato di dichiarazione di terzo *di voler profittare* della stipulazione, ciò che la renderebbe irrevocabile da parte dello stipulante Tizio. Ma l'art. 1411 richiede che questa dichiarazione sia fatta "*anche nei confronti del promittente*", cioè nei confronti di entrambi, mentre non appare nel testo che sia stata fatta da Caio nei confronti di Tizio. E comunque non ha senso qualificare irrevocabile una stipulazione nulla!

In realtà *non vi è una revoca della stipulazione*, come molti hanno ritenuto, *né una revoca della delegazione*, dato che Tizio – sbagliando - invoca addirittura la nullità del contratto di vendita. Si può dire piuttosto che Tizio fornisce a Sempronio l'eccezione da opporre a Caio, fondata sulla invalidità *della stipulazione* a suo favore.

Il contratto di vendita del garage con prestazione a favore di terzo è costitutivo del rapporto di provvista fra promittente (Sempronio) e stipulante (Tizio) ed è *questo il contratto da cui il terzo deriva il suo diritto*, secondo l'art. 1413 (sempre che sia valida la stipulazione, che – nel caso di specie- è invece nulla). Su questo punto molti hanno fatto una grave confusione ritenendo che l'art.1413 faccia riferimento al contratto fra Tizio e Caio (valuta), mentre è vero l'opposto: infatti l'eventuale diritto di Caio a pretendere la prestazione del promittente non può che derivare dal rapporto di provvista: "il terzo acquista il diritto per effetto della stipulazione".

In conclusione ove Sempronio si fosse sentito chiedere il pagamento da Caio gli avrebbe potuto opporre la nullità *della stipulazione* per mancanza del debito di valuta. Essendo però valida la vendita avrebbe acquistato il diritto di proprietà sul garage e avrebbe dovuto pagare il prezzo a Tizio.

Come abbiamo detto spesso, nei casi che discutiamo in sede didattica la conclusione corretta è importante, ma è altrettanto (e forse ancor di più) importante il *modo* in cui si arriva ad una risposta attraverso la proprietà e la coerenza delle argomentazioni.